Conto corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° **Roma - Giovedì, 4 luglio 1929 - Anno VII** **Numero 154**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*. Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero.* - Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *O. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

(3735)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1717.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1057.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della « Stella al merito del lavoro ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1718.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1054.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, che abroga il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, che abroga il R. decreto-legge 3 agosto 1925, numero 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1719.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1055.**

Sistemazione della posizione di taluni funzionari delle cessate Camere di commercio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'art. 15, primo comma, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, si applicano anche ai funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio o Consigli provinciali di agricoltura quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del detto decreto e decisi successivamente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1720.**

LEGGE 17 giugno 1929, n. **1056.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo statuto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1721.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1069.**

Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel caso in cui uno dei Comuni elencati nella tabella annessa al decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, sia cancellato dalla tabella stessa o sia trasportato dalla prima alla seconda categoria, il contributo dello Stato dovrà essere calcolato applicando i coefficienti di maggiorazione di cui all'art. 69 del R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431, relativi rispettivamente ai Comuni non compresi nell'elenco od a quelli compresi nella nuova categoria.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo non si applica ai lavori ultimati alla data di pubblicazione del provvedimento ministeriale di cambiamento di classificazione, siano o non collaudati, nè alle nuove opere in corso alla stessa data, purchè risultino eseguiti lavori fino al piano di calpestio del piano terreno e la costruzione o la riparazione venga completata in base al progetto già approvato secondo le norme di cui al R. decreto-legge 13 marzo 1927, n. 431.

I proprietari di fabbricati in corso di costruzione o di riparazione, o già ultimati e non collaudati, dovranno far denunzia dello stato dei lavori al competente ufficio del Genio civile ed alla Intendenza di finanza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento mi-

nisteriale di cui innanzi, mediante biglietto postale raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Il Genio civile accerterà la data di inizio dello stato dei lavori e ne rilascerà apposito certificato in duplice copia, una delle quali dovrà essere allegata dall'interessato alla contabilità finale, e l'altra inviata immediatamente, a cura del Genio civile, all'Intendenza di finanza.

Ai lavori non denunziati nel termine predetto saranno applicate le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Per il comune di Carrara la denunzia di cui al terzo comma del precedente articolo dovrà essere fatta dagli interessati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento con riferimento allo stato dei lavori in corso o compiuti alla data del 9 febbraio 1929-VII.

Art. 3.

All'art. 3 del R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 334, è sostituito il seguente:

« I lavori di costruzione e di riparazione da eseguirsi dai danneggiati con i contributi depositati dall'Unione edilizia nazionale presso la Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno 1929, dovranno essere eseguiti e completati entro il 30 giugno 1930, sotto comminatoria di decadenza.

« Ove entro il 30 giugno 1931 gli aventi diritto non abbiano presentato domanda per il pagamento delle somme loro dovute, il Ministero delle finanze disporrà l'annullamento dei depositi tuttora giacenti, e il reintegro al Tesoro dello Stato delle somme di sua spettanza.

« I lavori da eseguire con i depositi, che saranno effettuati dall'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale posteriormente al 30 giugno 1929, dovranno ultimarsi, entro tre anni dalla data di notifica, al danneggiato, del deposito.

« Il Ministero delle finanze disporrà l'annullamento dei depositi ed il reintegro al Tesoro delle somme di sua spettanza, qualora la richiesta di pagamento da parte del danneggiato non venga fatta nel termine di un anno, dal compiersi del triennio concesso per la esecuzione dei lavori ».

Art. 4.

I documenti necessari per dimostrare il diritto a contributo, richiesti a norma del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457, debbono essere presentati, a pena di decadenza dai benefici di legge, entro il 30 giugno 1930 alle Intendenze di finanza o al Ministero delle finanze od agli Istituti mutuanti.

Nulla è modificato per la dimostrazione del possesso legittimo delle aree nonchè per quanto riflette la documentazione delle domande di contributo relative ai fabbricati indicati negli articoli 2 del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, e 12 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 457.

Art. 5.

Coloro che, avendo devoluto a suo tempo il contributo alla cessata Unione edilizia nazionale, intendono ottenere, a costruzione ultimata, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 74, la concessione dell'ulteriore quota del contributo a somministrazione rateale, debbono farne, a pena di decadenza, domanda direttamente al Ministero delle finanze, entro tre mesi dalla data del collaudo dei lavori.

Art. 6.

Le domande di contributo presentate entro il 31 marzo 1927, invece che al Ministero delle finanze e alle Intendenze di finanza, al Ministero dell'interno, al Ministero dei lavori pubblici, alle Prefetture, agli uffici del Genio civile, purchè risultino entro il detto termine regolarmente pervenute, saranno ritenute valide a tutti gli effetti.

I documenti relativi, a pena di decadenza, debbono essere presentati al Ministero delle finanze o alle Intendenze di finanza entro il 30 giugno 1930, anche se non siano stati richiesti ai competenti uffici entro il 31 gennaio 1928.

Art. 7.

Ai danneggiati delle Isole Eolie dal terremoto del 17 agosto 1926 è data facoltà di completare la documentazione delle domande di mutuo o di contributo presentate entro il termine previsto dal R. decreto-legge 19 agosto 1927, n. 1899, entro il 30 giugno 1930.

Art. 8.

Nel caso in cui, a seguito della revisione delle perizie di stima del danno apportato al fabbricato dal terremoto, il cespite sia classificato danneggiato invece che distrutto, l'interessato, il quale abbia fatto tempestivamente domanda di mutuo o di contributo, ha facoltà di presentare al visto dell'ufficio del Genio civile competente il progetto di riparazione, entro il 30 giugno 1930. Gli uffici del Genio civile, nel rilasciare il visto sui detti progetti di riparazione, debbono fare espresso riferimento alla presente disposizione.

Art. 9.

In aggiunta alle somme precedentemente assegnate per l'anticipazione agli aventi diritto, a termini delle vigenti disposizioni di legge, delle quote semestrali del contributo diretto dello Stato, mediante rilascio delle speciali obbligazioni « danneggiati terremoti », nella spesa per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 8 maggio 1914, 13 gennaio 1915, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno, 10 settembre e 25 ottobre 1919, 6-7 settembre 1920 e 17 agosto 1926, nonchè dalla frana di S. Fratello dell'8 gennaio 1922, è autorizzata la maggiore spesa straordinaria di L. 500,000,000 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per ciascuno degli esercizi dal 1930-31 al 1934-35, in ragione di annue L. 100,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1722.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1064.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale pro orfani di guerra e orfani dei contadini morti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola nazionale pro orfani di guerra e orfani dei contadini morti in guerra chiede che le vengano accordate le agevolazioni postali previste dal Regio decreto sopra citato;
Considerato lo scopo per il quale è stata indetta la tombola di cui trattasi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al carteggio della tombola nazionale pro orfani di guerra e orfani dei contadini morti in guerra sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1723.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1065.

Agevolazioni postali al carteggio della tombola nazionale pro Orfanotrofio provinciale « Giuseppe Garibaldi » di Grosseto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale la Commissione esecutiva della tombola pro Orfanotrofio provinciale « Giuseppe Garibaldi » di Grosseto chiede che le vengano accordate le agevolazioni previste dal Regio decreto sopra citato;
Considerato lo scopo per il quale è stata indetta la tombola di cui trattasi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Al carteggio della tombola nazionale pro Orfanotrofio provinciale « Giuseppe Garibaldi » di Grosseto sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 7. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1724.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929, n. 1075.

Coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto dell'8 febbraio 1923, n. 1067;
Visto il R. decreto del 9 dicembre 1923, n. 2755;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerata la necessità di meglio definire i limiti di giurisdizione del Ministero delle comunicazioni quale organo di vigilanza per i servizi delle radio comunicazioni e di istituire un Comitato di coordinamento per le questioni riflettenti i detti servizi;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la guerra, la marina, l'aeronautica e le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i servizi pubblici e privati svolti a mezzo di stazioni radioelettriche fisse, terrestri e mobili sono soggetti alla giurisdizione ed al controllo del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi).

Art. 2.

E' di competenza del Ministero delle comunicazioni provvedere direttamente o mediante concessioni, di concerto con i Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica e con il Comando generale della M.V.S.N., all'impianto di stazioni radioelettriche trasmittenti e riceventi per conto di Amministrazioni dello Stato, affidandone eventualmente l'esercizio alle stesse Amministrazioni interessate.

E' fatta eccezione per le stazioni di uso militare del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, per le quali provvedono direttamente le rispettive Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto tra loro e con il Ministero delle comunicazioni.

L'Amministrazione dell'Esercito provvederà anche come sopra per le stazioni facenti parte della difesa aerea territoriale, affidandone il funzionamento al personale della M.V.S.N.

Art. 3.

I servizi di corrispondenza pubblica di cui all'art. 1 potranno essere gestiti direttamente dal Ministero delle co-

municazioni o dati in concessione a Società nazionali idonee ad esercitarli, a giudizio del Ministero suddetto. Essi potranno essere affidati in tutto od in parte ad altre Amministrazioni dello Stato, rimanendo in ogni caso i servizi medesimi sotto l'alta sorveglianza del Ministero delle comunicazioni.

E' di competenza del Ministero della marina e di quello dell'aeronautica di provvedere, di concerto col Ministero delle comunicazioni, alla organizzazione dei servizi radioelettrici terrestri inerenti la sicurezza della navigazione marittima ed aerea secondo le norme contenute nelle convenzioni internazionali, fissando, in accordo col Ministero suddetto, quelli di essi che potranno essere aperti anche alla corrispondenza pubblica.

Art. 4.

Le varie Amministrazioni dovranno, semprechè possibile, predisporre le proprie stazioni radioelettriche in modo da poterle utilizzare per l'istradamento di corrispondenza telegrafica di Stato o pubblica in quei casi in cui ciò fosse richiesto da speciali contingenze che abbiano prodotto interruzione parziale o totale delle linee telegrafiche interne ed internazionali, oppure da eccessivo ingombro sulle linee medesime.

I piani e gli orari del traffico, nonchè l'attivazione contemporanea dei suddetti collegamenti ausiliari saranno sempre stabiliti mediante accordi tra il Ministero delle comunicazioni e le Amministrazioni interessate.

Art. 5.

E' istituito presso il Ministero delle comunicazioni un Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici del quale faranno parte: due rappresentanti del Ministero delle comunicazioni di cui uno in qualità di presidente e l'altro di segretario, due rappresentanti del Ministero dell'aeronautica di cui uno per l'aeronautica civile, un rappresentante di ognuna delle Amministrazioni della guerra, della marina, delle finanze e delle colonie, nonchè un rappresentante della M.V.S.N. ed uno del Comitato superiore di vigilanza sulle radioaudizioni.

A tale Comitato è devoluto l'esame preventivo dei progetti di massima delle stazioni radioelettriche fisse e terrestri dipendenti e controllate dalle varie Amministrazioni statali; l'assegnazione delle frequenze (lunghezza d'onda) alle predette Amministrazioni ed agli impianti fissi e terrestri di loro pertinenza; la compilazione delle norme e degli orari per l'utilizzazione temporanea delle reti radioelettriche militari e coloniali in ausilio alle linee telegrafiche e telefoniche ed ai cavi sottomarini; l'esame dei regolamenti procedurali inerenti il servizio delle varie reti.

Inoltre il Comitato potrà essere chiamato a pronunciarsi su altre speciali questioni di carattere tecnico o relative all'esercizio degli impianti radioelettrici che gli fossero sottoposte dal presidente o dai delegati delle singole Amministrazioni.

Art. 6.

Il Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici di cui all'articolo precedente terrà normalmente una volta al mese presso il Ministero delle comunicazioni le sue sedute, delle quali sarà redatto apposito verbale.

Le conclusioni del Comitato saranno trasmesse per l'approvazione alle Amministrazioni interessate a cura del Ministero delle comunicazioni.

Art. 7.

Sono abolite tutte le disposizioni non conformi al presente Regio decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 18. — FERZI.

REGIO DECRETO 13 giugno 1929.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1928, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1929, registro 4, Ufficio riscontro poste, foglio 188, relativo alla conferma di alcuni membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Visto il decreto Ministeriale 13 maggio 1929, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1929, registro 124, Riposi civili, foglio 245, col quale il comm. Augusto Picconi è stato collocato a riposo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. Augusto Picconi, capo servizio di 2ª classe, cessa dalla carica di consigliere di amministrazione delle poste e dei telegrafi a datare dal 1° luglio 1929 essendo stato collocato a riposo, e dalla detta data viene sostituito nella carica stessa dal comm. Pietro Serrano, capo servizio di 2ª classe nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 13 *Uff. Risc. Poste, foglio n.* 77. — VESPIGNANI.

(3730)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Subbiano (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 5 aprile 1929-VII con la quale il segretario del Fascio di Subbiano (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Subbiano (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 197.

(3698)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Cucigliana (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Cucigliana (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cucigliana (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 201.

(3699)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Cutigliano (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 15 aprile 1929-VII con la quale il segretario del Fascio di Cutigliano (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Cutigliano (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 199.

(3700)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di San Rocco a Pilli (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 26 marzo 1929-VII, con la quale il segretario del Fascio di San Rocco a Pilli, frazione del comune di Sovicille (Siena), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di San Rocco a Pilli la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 200.

(3701)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pomaia (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pomaia (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pomaia (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 202.

(3702)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Novellara (Reggio Emilia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Novellara (Reggio Emilia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Novellara (Reggio Emilia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 206.

(3703)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pomarance (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pomarance (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pomarance (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 198.

(3704)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Lari (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Lari (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Lari (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 204.

(3705)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Montepulciano (Siena) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Montepulciano (Siena) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Montepulciano (Siena) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 203.

(3706)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Migliarino Pisano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Migliarino Pisano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Migliarino Pisano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 186.

(3707)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Fabbrica (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Fabbrica (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Fabbrica (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 184.

(3708)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1929.
Riconoscimento del Fascio di Pontasserchio (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Pontasserchio (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Pontasserchio (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1929 - Anno VII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 185.

(3709)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1929.
Attivazione del nuovo catasto pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sora (Frosinone).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;
Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;
Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto per la esecuzione delle relative volture catastali;
Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, e l'art. 4 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1279, che permettono di attivare il nuovo catasto per distretto di agenzia, ed anche per Comune;
Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni del distretto di Sora (Frosinone);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° luglio 1929-VII, pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sora (provincia di Frosinone) e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MOSCONI.

(3713)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-24785.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Skerl di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1900 e residente a Trieste, via della Geppa, 17-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Skerl è ridotto in « Serri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3159)

N. 11419-26186.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Skerl fu Carlo, nato a Trieste il 9 settembre 1888 e residente a Trieste, via Maiolica, 8, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Skerl è ridotto in « Serli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Mercede Skerl nata Ravalico fu Giovanni, nata il 28 dicembre 1888, moglie;
2. Lidia di Giovanni, nata il 28 aprile 1913, figlia;
3. Alessandro di Giovanni, nato il 17 novembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3160)

N. 11419-28715.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Gioconda Skerl fu Giusto, nata a Trieste il 17 novembre 1896 e residente a Trieste, via Piccardi, 28-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherolli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gioconda Skerl è ridotto in « Scherolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3161)

N. 11419-28714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Anna Sckerl fu Giusto, nata a Trieste il 2 gennaio 1901 e residente a Trieste, via Piccardi n. 48-IV, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scherolli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anna Sckerl è ridotto in « Scherolli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3162)

N. 11419-23879.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Toncich di Antonio, nato a Fiume il 16 agosto 1883 e residente a Trieste, via Valdirivo, 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduziont del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tonsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Toncich è ridotto in « Tonsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3163)

N. 11419-16529.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Zorovich fu Domenico, nato a Fiume l'11 ottobre 1871 e residente a Trieste, via Genova n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « D'Alba »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Zorovich è ridotto in « D'Alba ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Zorovich nata Winter fu Riccardo, nata il 25 aprile 1881, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3164)

N. 11419-27967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Antich fu Natale, nato a Trieste il 13 febbraio 1877 e residente a Trieste, via San Giacomo in Monte, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Antich è ridotto in « Antini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Angela Antich nata Vogrig fu Carlo, nata il 23 febbraio 1879, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3165)

N. 11419-27966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Felice Antich fu Natale, nato a Trieste il 24 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Navali n. 29, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Felice Antich è ridotto in « Antini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Italia Antich nata Peressini di Giovanna, nata il 17 aprile 1883, moglie;
2. Emilia di Felice, nata il 29 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell' autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3166)

N. 11419-24922.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Biecher recte Biekar di Luigi, nato a Trieste il 13 novembre 1893 e residente a Trieste, via Pietro Zanetti n. 471, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Biecheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Biecher recte Biekar è ridotto in « Biecheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Biecher nata Natek fu Teodoro, nata il 7 marzo 1893, moglie;
2. Bianca di Luigi, nata il 24 febbraio 1921, figlia;
3. Luciano di Luigi, nato il 5 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3167)

N. 11419-29662.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Brazzanovich fu Domenico, nato a Trieste il 18 marzo 1876 e residente a Trieste, via Filippo Zamboni, 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Brazzani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Brazzanovich è ridotto in « Brazzani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresa Brazzanovich nata Voncina di Giacomo, nata il 15 settembre 1876, moglie;
2. Renato di Antonio, nato il 17 novembre 1909, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3168)

N. 11419-24684.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Brinjsek di Giuseppe, nato a Trieste il 22 febbraio 1880 e residente a Trieste, via A. Manzoni, 20, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Berini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Brinjsek è ridotto in « Berini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Erminia Brinjsek nata Grassi di Giuseppe, nata il 13 agosto 1881, moglie;
2. Nerina di Carlo, nato l'11 agosto 1909, figlia;
3. Renata di Carlo, nata il 31 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3169)

N. 11419-29921.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ladislao Bresic fu Francesco, nato a Trieste il 13 agosto 1884 e residente a Trieste, via P. P. Vergerio, 232-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bresi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ladislao Bresic è ridotto in « Bresi ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Giuseppina Bresic nata Buschin di Antonio, nata il 27 gennaio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3170)

N. 11419-29915.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Codrich fu Giuseppe, nato a Trieste il 17 dicembre 1891 e residente a Trieste, via de Fin n. 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Codrini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Codrich è ridotto in « Codrini ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Maria Codrich nata Sinigaglia di Luigi, nata il 10 giugno 1893, moglie;
2. Vinicio di Luigi, nato il 23 giugno 1921, figlio;
3. Bruno di Luigi, nato il 9 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3171)

N. 11419-28847.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Morev ved. Cunja, nata a Trieste il 19 novembre 1880 e residente a Trieste, S. M. Mad. Sup. Campanelle, 545, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Zugna »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Morev ved. Cunja è ridotto in « Zugna ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Mario Cunja fu Francesco, nato l'8 settembre 1908, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3172)

N. 11419-27972.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Coslovich fu Andrea, nato a Truscolo (Istria) il 23 settembre 1889 e

residente a Trieste, via Pietro Nobile, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosolin ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Coslovich è ridotto in « Cosolin ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Coslovich nata Pirz di Stefano, nata il 7 agosto 1884, moglie;
2. Giorgina di Antonio, nata il 4 ottobre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3173)

N. 11149-27146.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal signor Giorgio Cosmech di Giovanna, nato a Trieste il 24 febbraio 1896 e residente a Trieste, via Valmartinaga, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosimi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome el sig. Giorgio Cosmech è ridotto in « Cosimi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Erminia Cosmech nata Bradasch fu Giovanni, nata l'11 settembre 1900, moglie;
2. Renato fu Giorgio, nato il 25 ottobre 1919, figlio;
3. Liliana fu Giorgio, nata il 2 settembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3174)

N. 11419-27180.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alfredo Dornik di Giovanna, nato a Pola il 28 marzo 1903 e residente a Trieste, via della Torretta, 6, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Dorni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alfredo Dornik è ridotto in « Dorni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3175)

N. 11419-24043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Edmondo Felmer fu Edmondo, nato a Trieste il 10 febbraio 1882 e residente a Trieste, via Domenico Rossetti n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fermi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Edmondo Felmer è ridotto in « Fermi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Elvira Felmer nata Antonsich di Pietro, nata il 22 luglio 1887, moglie;
2. Lidia di Edmondo, nata il 24 luglio 1910, figlia;
3. Germana di Edmondo, nata il 16 gennaio 1913, figlia;
4. Ester di Edmondo, nata il 13 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3176)

N. 11419-22672.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Garcovich alias Ghercovich fu Antonio, nato a Zara il 6 novembre 1883 e residente a Trieste, via dei Gelsi n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Garcovich alias Ghercovich è ridotto in « Gregori ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Antonio di Giovanni, nato il 9 marzo 1911, figlio;
2. Concetto di Giovanni, nato il 3 dicembre 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3177)

N. 11419-22657.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Enrico Caucich di Paolo, nato a Trieste il 1° maggio 1902 e residente a Trieste, via S. Zenone n. 6, p. t., e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Fanciulli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Enrico Caucich è ridotto in « Fanciulli ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giovannina Stacul in Caucich di Giovanni, nata il 22 aprile 1901, moglie;
2. Carmen di Enrico, nata il 14 maggio 1923, figlia;
3. Dina di Enrico, nata il 9 aprile 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3178)

N. 11419-28697.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gorkic di Ulderico, nato a Fiume il 6 settembre 1899 e residente a Trieste, via del Bosco, 10-4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gorkic è ridotto in « Monti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3179)

N. 11419-28696.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Gorkich di Ulderico, nato a Trieste l'8 dicembre 1905 e residente a Trieste, via del Bosco n. 10-4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Gorkich è ridotto in « Monti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3180)

N. 11419-19664.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Piero Kronfeld di Roberto, nato a Trieste il 14 maggio 1902 e residente a Trieste, via R. Manna, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Monselvio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Piero Kronfeld è ridotto in « Monselvio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3181)

N. 11419-27150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Krainer fu Michele, nata a Pola il 22 dicembre 1883, e residente a Trieste, via Benedetto Marcello, 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ranieri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Krainer è ridotto in « Ranieri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3182)

N. 11419-27979.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Komar di Francesco, nato a Trieste il 19 settembre 1879 e residente a Trieste, via Istituto 31-1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Comar »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Komar è ridotto in « Comar ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Narciso di Francesco, nato il 7 dicembre 1907, figlio;
2. Velia di Francesco, nata il 21 febbraio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 29 dicembre 1928 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomine sindacali.

Si comunica che con decreti di S. E. il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni, in data 22 giugno 1929-VII, sono state approvate le seguenti nomine sindacali:

On. Luciano Miori, deputato al Parlamento, a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bolzano;

On. barone Carlo Radio De Radiis, deputato al Parlamento, a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti di Bolzano.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

(3723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** Elenco n. **46.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	176087 153760	370 — 155 —	Fontana *Maria-Teresa* } fu Michele nubile Fontana *Teresa* } domic. a Torino; con usufr. a Serafini Palmira fu Pietro ved. di Fontana Edoardo, domic. a Torino.	Fontana *Maria-Innocenza-Palmira-Teresa* fu Michele, nubile, domic. a Torino; con usufrutto come contro.
3.50 % Cons 5 %	785220 149796	122.50 625 —	*Propoggi Angela* fu Ambrogio, ved. di Matteucci Domenico, domic. a Ferentino (Roma).	*Propoggia Maria-Angela* fu Ambrogio, vedova ecc. come contro.
» »	487031 487032	4,000 — 2,000 —	Tavassi Antonio fu Luigi, domic. a Napoli; con usufrutto congiuntivo e cumulativo nella 1ª rendita ai coniugi Capone Andrea fu *Filippo* e Ruffo Maria fu Girolamo, dom. a Roma, e nella 2ª rendita l'usufrutto a Capone Andrea fu *Filippo*, dom. a Roma.	Intestata come contro; con usufrutto congiuntivo e cumulativo nella 1ª rendita a Capone Andrea fu *Scipione-Giuseppe-Filippo* e Ruffo Maria fu Girolamo, domic. a Roma, e nella 2ª rendita a Capone Andrea fu *Scipione-Giuseppe-Filippo* dom. a Roma.
»	406122	75 —	Guerriero Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Guerriero *Michelina*, ved. di Guerriero Antonio, domic. ad Avella (Avellino).	Guerriero Antonio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Guerriero *Maria-Michela*, ved. ecc. come contro.
»	403608	100 —	De Cristofaro *Carmela* di Francesco, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Taurasi (Avellino).	De Cristofaro *Maria-Carmela* di Francesco, minore ecc. come contro.
3.50 %	539327	140 —	Datta Giuseppe-Carlo fu Luigi, domic. a Torino; con usufr. vit. a *Bertotti Giusta* fu Pietro, nubile, domic. a S. Giorgio Canavese.	Intestata come contro, con usufr. vital. a *Bertot Giustina* fu Pietro, nubile, domic. come contro.
»	275343	10.50	Simonetta *Maria* di Ernesto, minore sotto la p. p. del padre domic. a Milano.	Simonetta *Luigia-Maria*, ecc. come contro.
»	320692	21 —	Simonetta *Maria* di Ernesto, *nubile*, domiciliata a Varese (Como).	Simonetta *Luigia-Maria, minore sotto la p. p. del padre*, domic. come contro.
Cons. 5 %	256127	400 —	Ceppa Angelo di *Giovanni-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Guarrene (Cuneo).	Ceppa Angelo di *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	233120	150 —	*Bonafine* Maria fu Valdimiro, minore sotto la p. p. della madre Delfino Domenica fu Giuseppe ved. di *Bonafine* Valdimiro, moglie in seconde nozze di Portari Luigi, domic. a Reggio Calabria.	*Buonafine* Maria fu Valdimiro, minore sotto la p. p. della madre Delfino Domenica fu Giuseppe ved. di *Buonafine* Valdimiro ecc. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	810344	28 —	*Vola Paolo* fu Pietro, domic. a Torre Pellice (Torino).	*Volle Pietro-Paolo* fu Pietro, domic. come contro.
»	521329	511 —	Testa Antonietta di Tommaso, nubile, dom. a Napoli; con usufr. vit. congiuntamente ai coniugi Buono-Venuti *Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, domic. a Napoli.	Intestata come contro; con usufr. vital. congiuntamente ai coniugi Buono-Venuti *Maria-Luisa* fu Gennaro e Testa Tommaso fu Angelo, domic. a Napoli.
»	629044	63 —	Testa Elia di Tommaso, domic. a Napoli, con usufr. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, **n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data** della prima pubblicazione di questo avviso, **ove non siano state notificate opposizioni a questa** Direzione **generale, le intestazioni** suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 1° giugno 1929 - Anno VII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2995)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 148.

Media dei cambi e delle rendite

del 2 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.77	Belgrado	33.65
Svizzera	367.55	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.665	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.675	Norvegia	5.10
Spagna	274 —	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.655	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.688	Danimarca	5.092
Praga	56.625		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.125
Peso Argentino Oro	18.23	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.175
Dollaro Canadese	18.91	Obbligazioni Venezie 3.50 %	71.60
Oro	368.54		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Domanda di tramutamento di rendita nominativa in titoli al portatore.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 383

Con domanda in data 14 maggio corrente anno il sig. Miglio Francesco fu Luigi, domiciliato a Lodi, quale procuratore speciale della signora Marabelli Emilia vedova Maiocchi, domiciliata a Borghetto Lodigiano, e quest'ultima quale madre esercente la patria potestà sul figlio minore Maiocchi Francesco fu Giulio, debitamente autorizzata dal tribunale di Milano con decreto 23 aprile 1929 ha chiesto il tramutamento in titoli al portatore della rendita consolidato 5 % n. 282.383 di L. 65 intestata al detto minore.

Poichè a tergo del relativo certificato d'iscrizione esiste una dichiarazione perfettamente illeggibile a causa delle cancellature apportatevi, ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento generale sul debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, la suddetta dichiarazione sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione darà corso senz'altro all'operazione domandata.

Roma, addì 5 giugno 1929 - Anno VII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato in data 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale 24 giugno 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Taiti Dario, residente nel comune di Rovereto, distretto notarile di Trento, è dispensato dall'ufficio per limite di età, con effetto dal 1° luglio 1929, in applicazione del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, e dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 972.

Roma, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3733)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato in data 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Reale 24 giugno 1929, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio signor Vessel Vittorio, residente nel comune di Trieste, stesso distretto, è dispensato dall'ufficio per limite di età, a decorrere dal 1° luglio 1929, in applicazione del R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325, e dell'art. 10 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 972.

Roma, addì 28 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(3734)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 12 giugno 1929-VII, in Roma, Palazzo di Giustizia, venne attivata una agenzia telegrafica.

(3726)

Si comunica che il giorno 16 giugno 1929-VII, in Chianciano Bagni, Hôtel Savoia, provincia di Siena, venne attivata un'agenzia telegrafica.

(3725)

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Si comunica che il giorno 8 giugno 1929-VII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Torre Pelosa, in provincia di Bari, con orario limitato di giorno.

(3727)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni da macello presso il Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli.

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Visto l'art. 2, n. 2, del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 22 dicembre 1927, n. 2678;
Vista la lettera 11 giugno 1929, n. 107769, con la quale la Finanza dà il benestare, si dichiara aperto il concorso al posto di assistente alla cattedra di igiene, polizia sanitaria ed ispezione delle carni da macello presso questo Regio istituto, con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700, e l'indennità di caroviveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli. I parenti e gli affini del titolare della Cattedra, fino al quarto grado, non possono partecipare al concorso.

La Commissione esaminatrice formerà una terna, in ordine alfabetico, dei tre candidati che avranno ottenuto la idoneità e riportato il maggior numero dei voti, e fra essi il titolare della Cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.

Coloro che intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del giorno 30 luglio 1929-VII, alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica dal quale risulti l'attitudine fisica del concorrente all'impiego cui aspira;
f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in medicina veterinaria, conseguito in una Università o Istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi, dall'autorità politica o giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Napoli presso l'Istituto superiore di medicina veterinaria.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro 8 giorni dalla comunicazione fattagli; in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Napoli, addì 15 giugno 1929 - Anno VII

p. *Il direttore*: MELONI.

(3728)

Concorso a due borse di studio presso l'Università « Carlo » di Praga, per l'anno accademico 1929-930.

E' aperto il concorso a due borse di studio all'estero per l'anno 1929-1930 per lo studio della lingua, della letteraura e della storia cecoslovacca presso l'Università « Carlo » di Praga.

L'assegno annesso a ciascuna borsa è di 15.000 corone in valuta cecoslovacca.

Sono ammessi a concorrere i cittadini italiani laureati in lettere da non oltre quattro anni, computati alla data della chiusura del concorso, ed i laureandi nella stessa Facoltà.

Saranno preferiti i professori che abbiano impartito o impartiscano l'insegnamento della lingua, letteratura e storia slava in Istituti superiori: ove nessuno corrisponda a queste condizioni la scelta cadrà su quei candidati che abbiano lodevolmente compiuto gli studi universitari di lettere od abbiano iniziato il 3° o il 4° anno di quella Facoltà od abbiano seguito o seguano studi di lingua, letteratura e storia slava.

Infine le borse potranno anche essere concesse a giovani studiosi di storia, che frequentino i corsi di storia cecoslovacca nella Università cecoslovacca.

I vincitori della borsa si impegneranno a rimanere a Praga, come studenti dell'Università « Carlo » per tutto l'anno scolastico, e cioè da ottobre a luglio.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale di L. 3, dovranno essere presentate a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non oltre il 31 luglio 1929 e dovranno essere corredate:

1° del certificato degli studi universitari compiuti;
2° del certificato di cittadinanza italiana;
3° dei titoli che, a giudizio dei singoli candidati, possano essere atti a comprovare i corsi seguiti e gli studi compiuti nel campo della lingua, letteratura e storia slava. Ogni domanda dovrà portare l'esatta indicazione del domicilio del concorrente.

L'esame delle domande e la scelta dei vincitori delle borse verrà fatta da una Commissione di tre membri, nominata da questo Ministero.

Scelti i candidati vincitori delle borse questo Ministero ne darà comunicazione al Ministero cecoslovacco della pubblica istruzione, il quale rimetterà l'ammontare della borsa alla Legazione d'Italia a Praga.

I candidati che verranno ammessi al godimento delle borse potranno chiedere che il prezzo di viaggio di andata e ritorno venga loro pagato sulla somma delle 15.000 corone.

L'ammontare delle borse detratte eventualmente le spese di viaggio, verrà pagato ai vincitori in persona, con versamenti mensili eguali per parte della Legazione suddetta.

I candidati ammessi al godimento delle borse che occupano un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato saranno tenuti a chiedere l'aspettativa per motivi di famiglia.

Roma, addì 26 giugno 1929 - Anno VII

Il Ministro: BELLUZZO.

(3729)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.